

Comune di VIGONZA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F
(Imposta sul reddito delle Personale Fisiche)

Approvato con delibera Consiliare n. 132 del 18/12/2007

Conferma per l'anno 2009 con delibera C.C.n. 18 del 6 marzo 2009

Conferma per l'anno 2010 con delibera C.C.n. 20 del 19 marzo 2010

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296(finanziaria 2007), disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche(I.R.P.E.F).

Art. 2 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vigonza, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'at. 1, comma 142, lett.A) della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;
3. L'aliquota è fissata per l'anno 2008* nella misura di 0,5 punti percentuali
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 4 Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00(diecimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00(diecimila) l'addizionale di cui all'rt. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 5 Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. deve essere eseguito direttamente in favore del Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune di riferimento, le cui modalità di attuazione sono definite con Decreto del 5 ottobre 2007del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

- per il 2009 delibera di Consiglio comunale n. 18 del 06/3/2009
- per il 2010 delibera di Consiglio comunale n. 20 del 19/3/2010

Art. 7**Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e leggi vigenti in materia
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali;
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore **con il primo gennaio 2008** . Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.(ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997, e art 1 comma 169, legge 296/2006) .